

tivi possessori i quali potranno farsi rappresentare, „ ecc., „ in contraddittorio, o previo invito da eseguirsi, in conformità del precedente articolo, dei rispettivi possessori. „

La Commissione accetta questi emendamenti?

Gerardi. (*Della Commissione*) La Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Buttini, per questa ragione semplicissima, che il dire: „ in contraddittorio, o previo avviso, „ implica che potrebbero venire in contraddittorio dopo essere stati avvisati, il che è una contraddizione in termini.

Io pregherei l'onorevole Buttini di voler accettare quest'aggiunta che proporrebbe la Commissione: „ coi rispettivi possessori da avvisarsi secondo le norme dell'articolo precedente. „

Buttini. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Buttini ha facoltà di parlare.

Buttini. Mi permetto di fare una sola osservazione alla Commissione.

Col mio emendamento ebbi l'unico scopo di rilevare una lacuna che a mio avviso esiste nell'articolo quale venne proposto dalla Commissione e non risponde certamente alle intenzioni della Commissione stessa.

Quando non si possa ottenere il contraddittorio di tutti gli interessati si vorrà forse sospendere l'operazione e istituire un giudizio civile?

Certamente così non la pensa la Commissione e già si spiegò abbastanza chiaramente in tal senso.

E allora, dovrò sempre chiedere, quali saranno le formalità da osservarsi, gli atti da eseguirsi, onde si possa procedere ugualmente anche in assenza di qualche possessore?

L'articolo deve stabilire qualche cosa al riguardo. Mi formoli questi atti, queste formalità la Commissione, in qualunque modo; io sono disposto anche qui a rimettermene interamente al suo apprezzamento. Ma bisogna pure che quest'ipotesi sia preveduta e regolata, se non si vuole che sorgano poi questioni e difficoltà ad intralciare una operazione che tutti desideriamo di veder compiuta con la maggiore celerità e semplicità possibile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito.

Spirito. Io non ho che a dire due parole.

Da quello che ha detto l'onorevole Minghetti, da quello che ha detto, implicitamente, l'onorevole Gerardi, pare che il mio emendamento non sia accolto dalla Commissione.

Ma io debbo però insistere; poichè si tratta

di una questione grave, e chiedo perdono all'onorevole Minghetti se ora soltanto, ho presentata la mia proposta.

Io trovo giusta la raccomandazione, che egli ha fatto, ma non sempre essa potrà essere osservata; poichè alcune proposte possono essere fatte durante la discussione, come ora è avvenuto a me, (altre proposte, che ho pensate prima, le ho presentate in tempo); ciò che credo non si possa impedire.

La proposta che ho fatta ora mi pare che dovrebbe meritare tutta l'attenzione della Commissione e del Governo.

Qui si tratta di entrare in proprietà private, si tratta di procedere alla ricognizione dei limiti di queste proprietà, apponendovi anche dei termini. Ora a me non pare che siasi fatto quanto si deve con un avviso generico affisso alle mura del paese, quando questo avviso il più delle volte non giunge agli interessati, quando, il più delle volte, gli interessati sono in luoghi lontani da quelli, nei quali si procede a queste operazioni.

Ebbene, l'articolo invece stabilisce che si entri in queste proprietà e si proceda alle operazioni, senza alcuna sicurezza che gli interessati veri ne abbiano avuto una qualsiasi conoscenza.

Quindi prego, ancora una volta, l'onorevole relatore della Commissione ed il Governo di voler considerare la gravità di questa questione e voler accettare il mio emendamento, tanto più che la seconda aggiunta tempera alquanto il rigore della mia proposta principale.

La seconda aggiunta è questa, che, quando i possessori di fondi non si presentino, la loro assenza non può ritardare in qualsiasi modo le operazioni catastali.

Dunque, quando abbiamo assicurata la celerità delle operazioni, io credo che si debbano tutelare i diritti dei cittadini mandando un avviso personale ai possessori dei fondi, i quali altrimenti potrebbero, con facili sorprese, vedere offesi, o turbati almeno, i loro diritti.

Presidente. L'onorevole commissario regio ha facoltà di parlare.

Messedaglia, *commissario regio.* Il Governo accetta, d'accordo con la Commissione, l'emendamento dell'onorevole Fornaciari; non può accettare gli emendamenti degli onorevoli Spirito e Buttini.

A me sembra che basti un avviso generale; o almeno che non si debba andare più in là con la legge, riservandosi a disciplinare la cosa nel regolamento.

Si tratta poi di un'operazione preliminare, nell'interesse dei possessori fra loro, che non prenderà